

# **LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI**

**Gestione e tracciabilità dei rifiuti  
nel periodo di sospensione del Sistri**

**(aggiornato al 17 agosto 2012)**

**di Vincenzo Vinciprova**

**EBOOK /Aleph editrice**

con collegamenti ipertestuali alle fonti normative

**EBOOK / Aleph editrice**

**Codice isbn 978-88-907360-0-1**

Edito da:

**Aleph editrice**, loc. Petogna 15, Luco dei Marsi (Aq)

[www.site.it](http://www.site.it)

**Copyright 2012:**

Vincenzo Vinciprova

Aleph editrice

**Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons**

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia

(CC BY-NC-SA 3.0)

Tu sei libero di: riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera; di modificare quest'opera

Alle seguenti condizioni:

**Attribuzione** - Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

**Non commerciale** — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

**Condividi allo stesso modo** — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

**Per leggere copia della licenza visita il sito web: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>**

## **EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL SISTRI**

Nella seduta del 3 agosto 2012, il Senato ha definitivamente approvato la conversione in Legge del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 26 giugno 2012 - supplemento ordinario n. 129).

Infatti, in data 11 agosto 2012, è stata pubblicata (Supplemento Ordinario n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012), la Legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, è stata confermata la sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI (il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti), disposta, dall'art. 52 del d.l. in questione, sino al termine massimo del 30 giugno 2013.

## **TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SISTRI**

A questo punto ci si chiede come deve avvenire la tracciabilità dei rifiuti nel periodo di "sospensione" dell'entrata in operatività del SISTRI.

A tal fine è opportuno leggere l'articolo 16 del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 269), con il quale è stata innovata la disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti, contenuta nel c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), inserendo la tracciabilità elettronica dei rifiuti.

Nel primo comma di detto [articolo 16](#) è stata, infatti, prevista la sostituzione degli articoli 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'aggiunta dei nuovi articoli 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).

Nel secondo comma dell'articolo 16, però, è contenuta una norma - spesso sconosciuta, o trascurata - che ha rinviato l'entrata in vigore delle norme anzi dette (quelle contenute nel primo comma) al giorno di entrata in operatività della tracciabilità elettronica dei rifiuti - il testo è il seguente:

*«2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni».*

Pertanto, in conseguenza della sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI, che non potrà perdurare oltre il 30 giugno 2013, ne consegue che la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere disciplinata dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo vigente sino alla data del 24 dicembre 2010 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010).

E ciò è, tra l'altro, espressamente previsto ora pure dal citato [articolo 52](#) del decreto legge n. 83/2012, laddove è stato disposto, per i soggetti che avrebbero dovuto tracciare i rifiuti col SISTRI, che **«in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205».**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SISTRI**

Come corollario dell'applicazione delle norme sulla tracciabilità ante-SISTRI, deriva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative ante-SISTRI.

Ciò è stato chiarito dal Legislatore con l'[articolo 4, comma 2, lett. b\), del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121](#), ove è stato previsto, tra l'altro, l'aggiunzione del [comma 2-bis all'articolo 39 del D.Lgs. 250/2010](#), in conseguenza del quale, l'inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti ante-SISTRI

(artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nella versione vigente sino al 24 dicembre 2010) comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 nella versione vigente sino al 24 dicembre 2010.

## **SITUAZIONE AGGIORNATA SUGLI OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'USO DEI BAGNI MOBILI DURANTE LA LOCAZIONE**

L'attuale sospensione dell'entrata in operatività del SISTRI si riverbera, ovviamente, anche sulla gestione dei rifiuti originati dall'uso dei bagni mobili, per la quale appare opportuno tracciare un breve schema riassuntivo.

### **1) Brevi cenni sui bagni mobili**

I bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche "bagni chimici") sono dei servizi igienici, dalle dimensioni simili a quelli di una cabina telefonica (circa 1 mq. per 2,20 mt. di altezza), che funzionano senza allacci alle reti idrica e fognaria e sono facilmente installabili/disinstallabili in quanto non necessitano di alcuna opera edile - da qui il nome di "bagni mobili".

All'interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 lt., e che è direttamente connesso con la tazza wc, dalla quale riceve le deiezioni.

Per funzionare, il bagno mobile necessita dell'approvvigionamento di circa 15-20 lt. di acqua pulita, addizionata di prodotto disinfettante (di solito, a base di sale di ammonio quaternario), normalmente di colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man mano andranno a confluire nel serbatoio.

Con l'utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui anzidetto tramite uno "sciacquone gravitazionale" - cioè senza l'ausilio della forza meccanica dell'acqua, ma semplicemente per caduta gravitazionale. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 lt. di acqua pulita - e si ha pure una corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire<sup>1</sup>. Per

---

<sup>1</sup> Il bagno mobile viene detto "ecologico" appunto perché consente notevolissimi risparmi di acqua pulita.

completezza, va poi detto che, benché il bagno mobile di tipo “aperto” (sciacquone gravitazionale), cioè con la connessione diretta e aperta, tra vaso di appoggio e serbatoio reflui, costituisca la tipologia più diffusa al mondo, esistono dei modelli che si caratterizzano per l’esistenza di sistemi di separazione tra vaso di appoggio e serbatoio reflui. Ma, al momento, nessuna norma, giuridica o tecnica, impone l’uso dell’uno o dell’altro tipo - vieppiù, per maggiore completezza, va detto che il Ministero della Salute, con Circolare del 4 dicembre 2009 (pubblicata in GU, serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2010), ha revocato una precedente circolare, che aveva introdotto delle linee guida costruttive e gestionali sui bagni chimici mobili.

La diffusione dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico in Italia è avvenuta e si sta incrementando tramite lo schema contrattuale della **“LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI”**, che comprende le seguenti prestazioni:

- a) Locazione del bagno mobile per un certo periodo di tempo;
- b) Operazione di installazione (comprensiva della messa in funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all’interno del serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. etc.);
- c) Interventi di pulizia-spurgo periodici su ciascun bagno locato (almeno uno per ogni settimana di locazione) che comprendono:
  - c1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall’uso del bagno mobile ed accumulatisi all’interno del serbatoio reflui dello stesso;
  - c2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d’acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti disinfettanti<sup>2</sup> o con getti di acqua a temperatura ambiente e con aggiunta di prodotti detergenti-disinfettanti;
  - c3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione dei pezzi usurati, avvitarimento viti lente etc. etc.);
  - c4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio specificato) sino all’impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, rispettivamente, negli [allegati B e C](#), parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
  - c5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B D.Lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R13 - Allegato C D.Lgs. 152/2006);
- d) disinstallazione a fine locazione (comprende l’intervento di pulizia-spurgo finale).

---

<sup>2</sup> L’impiego di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm) si è dimostrato quale sistema di sanificazione dei bagni mobili più efficace rispetto a quelli che impiegano acqua a temperatura ambiente.

## **2) Disciplina applicabile: normativa sui rifiuti**

Della complessa attività di LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI qui interessa analizzare gli adempimenti da osservare in relazione alla “gestione” dei liquami prodotti dall’uso di tali bagni e che vengono prelevati, in occasione di ogni intervento di pulizia-spurgo, dal serbatoio reflui di ciascun bagno.

La disciplina applicabile è quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da rifiuti liquidi che vengono veicolate, dal punto di produzione sino al punto di smaltimento, tramite trasporto su strada e non con convogliamento diretto.

Peraltro, il Legislatore, già con la precedente disciplina in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.) e di acque (D.Lgs. 152/1999 e D.Lgs. 258/2000), recependo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale già in precedenza dominante<sup>3</sup>, aveva sancito che le acque reflue, non direttamente canalizzate/convogliate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), dovessero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti - si vedano in particolare gli artt. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 36, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i..

Così venne abolito il *terzum genus* dello «scarico indiretto» che, nella trapassata legge Merli (L. 319/1976) stava nel mezzo tra lo “scarico diretto” ed i “rifiuti liquidi”.

Anche il Legislatore del nuovo Testo Unico Ambientale, il D.Lgs. 152/2006, che ha sostituito - unificandone la fonte normativa - sia il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (in materia di rifiuti) che il D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. (in materia di acque), ha mantenuto questo paradigma - basti vedere il combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lett. b), e 110, commi 3 e 7, del D.Lgs. 152/2006.

Quindi, qualunque operazione di gestione (raccolta e trasporto, smaltimento/recupero), è soggetta alla normativa sui rifiuti che è disciplinata dagli artt. 177-266 (Parte IV) del D.Lgs. 152/2006.

## **3) Qualificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione**

Per ciò che concerne l’aspetto sostanziale, i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono costituiti, essenzialmente, dai residui del metabolismo umano (il che li rende pressoché identici alle “acque reflue domestiche”).

---

<sup>3</sup> Orientamento giurisprudenziale che venne confermato dalle Sentenze Cass. Pen., Sez. III, del 23/05/1997, n. 1245 e Cass. Pen., Sez. III, del 03/08/1999, n. 2358.

Quanto all'attività di origine di tali rifiuti vi è da dire che si tratta di attività di servizio (pubblico/privato), perché i bagni mobili vengono dati in locazione perlopiù ad enti pubblici e ad imprese che, nell'ambito delle loro attività (servizio pubblico ai cittadini, per i primi, servizi del terziario, per i secondi), li mettono a disposizione dei cittadini/utenti/clienti.

Pertanto, si tratta di **rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di servizio** (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al **codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche)**.

Tale qualificazione è ormai universalmente accettata e fatta propria pure dal Prof. S. Maglia (coautore, tra l'altro, de "IL CODICE DELL'AMBIENTE", Ed. La Tribuna).

Il codice **C.E.R. 20.03.04**, pur facendo parte del gruppo dei rifiuti urbani e assimilabili, è stato ritenuto applicabile per i rifiuti speciali (come quelli contenuti nei WC mobili) dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti 8388/ALBO/PRES. del 23/12/1999. Non sono, invece, attribuibili codici C.E.R. del gruppo **19.00.00 (rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua)** perché nei WC mobili non avviene nessun trattamento dei rifiuti e, a sostenere il contrario, detti WC mobili sarebbero da configurare impianti di trattamento mobili e, pertanto, soggetti ad autorizzazione regionale ex art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.

#### **4) Titolarità dei rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili in locazione: il produttore è il locatario**

Le ditte del settore LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI MOBILI danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano quando un bene viene dato in locazione, l'usabilità dello stesso passa al "**locatario**" che lo utilizzerà nell'ambito delle proprie attività.

Nel caso di specie, il locatario - ad es. l'ente pubblico/impresa privata - acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi a servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "**titolare-produttore**" dei rifiuti e ad esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e loro pulizia-espurgo, comprende anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.



Quindi, nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il locatario acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre **la ditta locatrice** conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi **non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti**. Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua **un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi**.

Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell'[art. 238 del D.Lgs. 152/2006](#) che, relativamente ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l'onere del pagamento della tariffa.

Il Ministero dell'Ambiente, con la [circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999](#), ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo [per la Cat. 4 - *n.d.r.*] in quanto «**si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi**».

La qualificazione dell'Ente/impresa committente quale “produttore dei rifiuti”, in quanto locatario dei bagni, e, quindi, l'obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all'albo gestori rifiuti per la categoria (4) - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale (si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n. 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n. 2412/03).

Non è, invece, applicabile ai rifiuti dei bagni mobili, lo speciale regime introdotto dall'[art. 33 del D.Lgs. 205/2010](#), che modificando il [comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006](#) ha introdotto la *fiction juris* in base alla quale, (solo) i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie vengono considerati prodotti dall'autospurghista - sulla non applicabilità di questo regime speciale ai rifiuti dei bagni mobili, si vedano, fra l'altro, le seguenti pubblicazioni: **“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell'art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili”**, di Vincenzo Vinciprova,

pubblicato il 5 marzo 2011 sul quotidiano LeggiOggi.it; “Case isolate senza fognatura: chi fa lo spurgo è trasportatore”, di Paola Ficco, pubblicato il 21 marzo 2011 su Casa24Plus de Il Sole24ORE; “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie hanno la stessa disciplina dei liquami delle fosse settiche e manufatti analoghi?”, a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della D.ssa Valentina Vattani, pubblicato il 26 settembre 2011 sulla testata on line “Diritto all’ambiente”; “RIFIUTI E NON RIFIUTI”, pag. 195, di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, Ed. 2011, Diritto all’ambiente; “Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie. L’evoluzione della normativa sui rifiuti dopo l’approvazione del DDL 4240 da parte della Camera (il 16 febbraio scorso)”, di Vincenzo Vinciprova, pubblicato il 4 marzo 2012 sul quotidiano LeggiOggi.it; “Rifiuti da fosse settiche: “semplificazione” parola d’ordine, ma non parola magica”, a cura della D.ssa Stefania Pallotta, pubblicato il 15 marzo 2012 sulla testata on line “Diritto all’ambiente”.

#### **5) Obblighi della ditta che, oltre alla locazione, provvede pure alla pulizia-spurgo dei bagni mobili**

Come anzidetto, la ditta che provvede, oltre alla locazione, alla pulizia-spurgo dei bagni mobili deve ottemperare ad una serie di adempimenti prescritti dalle norme cogenti in materia di gestione di rifiuti. Per migliore esposizione si elencano di seguito:

5A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi da fosse settiche)

Come già ampiamente argomentato nel precedente punto 4), le imprese che, oltre alla locazione dei bagni mobili, provvedono pure allo spurgo degli stessi - effettuando quindi raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi - hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 212, comma 5, e 110, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 1, lett. d), D.M. AMBIENTE 406/1998, per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), tipologia di rifiuto codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

L’effettuazione della raccolta e trasporto di tali rifiuti senza l’iscrizione all’Albo comporta un illecito penale previsto e punito dall’art. 256, comma 1, lett. a), e dall’art. 259, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 che

prevedono, rispettivamente, la condanna alla pena alternativa dell' arresto (da tre mesi ad un anno) o dell'ammenda (da 2.600 € a 26.000 €) e alla confisca obbligatoria del mezzo (o dei mezzi) utilizzati per il trasporto.

Peraltro, se si tratta di ingenti quantitativi, si possono pure concretizzare (in concorso formale) i reati di traffico illecito di rifiuti ([art. 259](#)) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ([art. 260](#)).

**Il locatario dei bagni che faccia effettuare gli interventi di spurgo alla stessa ditta locatrice (o anche ad altra ditta), che non sia iscritta alla Categoria 4 dell'Albo, commette correatà nella gestione illecita dei rifiuti.**

#### 5B) Emissione del formulario di identificazione

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l'obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti, dal punto di prelievo e sino al punto di smaltimento/recupero autorizzato, con il formulario di identificazione dei rifiuti, disciplinato dall'art. [193 D.Lgs. 152/2006](#) e dal [DM AMBIENTE 145/1998](#).

Tale formulario è costituito, ciascuno, da 4 copie in originale, autocalcanti, delle quali: la prima viene rilasciata al produttore del rifiuto (locatario dei bagni) per la presa in carico (è tutta compilata e controfirmata dal trasportatore, ma non riporta gli estremi dell'avvenuto conferimento all'impianto di destino); la seconda, la terza e la quarta vengono portate a bordo del mezzo sino al raggiungimento dell'impianto di destino; una volta che il gestore dell'impianto di destino si accetta il carico, compilerà il campo n. 11 (RISERVATO AL DESTINATARIO) delle copie 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup>, apponendo la data e l'ora di presa in carico, oltre che il timbro e la firma; tratterrà la 3<sup>^</sup> copia e restituirà al trasportatore la 2<sup>^</sup> e la 4<sup>^</sup>; il trasportatore, a sua volta, tratterrà la 2<sup>^</sup> copia e restituirà la 4<sup>^</sup> copia al produttore dei rifiuti (locatario dei bagni).

E' bene ricordare che il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere compilato - nel caso che qui interessa - in modo tale che nel campo 1 (riservato al produttore dei rifiuti) siano indicati gli estremi del cliente locatario (produttore dei rifiuti), l'unità locale ove i rifiuti sono stati prodotti (luoghi dove sono stati ubicati i bagni spurgati), il codice fiscale etc. etc.; nel campo 2 andranno riportati gli estremi del gestore dell'impianto di destino, il luogo ove si trova l'impianto, gli estremi autorizzatori (Autorizzazione Reg.le) etc. etc.; nel campo 3 andranno riportati gli estremi della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti (in questo caso è la ditta locatrice dei bagni), gli estremi di iscrizione all'albo gestori rifiuti (ora albo gestori ambientali), etc. etc..

Il formulario di identificazione dei rifiuti è fondamentale per la “tracciabilità” dei rifiuti, in quanto la fase del trasporto è quella a più elevato rischio di “illecita gestione” dato che in questa occasione si perdono sovente le tracce di gran parte dei rifiuti che vanno ad alimentare i circuiti criminali di smaltimento.

L’impresa che trasporta i rifiuti senza il prescritto formulario è punita con severissime sanzioni amministrative pecuniarie ([art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006](#)) che vanno da 1.600 € a 9.300 € (per ogni viaggio).

Il cliente locatario - e produttore dei rifiuti - deve prestare moltissima attenzione ai formulari di identificazione dei rifiuti: se, entro tre mesi dal prelievo dei rifiuti, non riceve, dalla ditta che ha curato il trasporto, la 4^ copia **“originale”** controfirmata dal gestore dell’impianto di destino, dovrà comunicare il fatto alla Provincia competente per territorio onde discolarsi da qualsiasi corresponsabilità penale ed amministrativa ([art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006](#)).

#### 5C) Durata del trasporto dei rifiuti

Il viaggio dei rifiuti dal punto di prelievo (unità locale del produttore dei rifiuti, come indicato nel campo 1 del formulario) all’impianto di destino (riportato nel campo 2 del formulario) deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario ed utilizzando il percorso più breve - se dovesse essere utilizzato un percorso diverso da quello più breve occorrerebbe riportarlo nel campo 7 del formulario.

**Il prolungamento della durata del trasporto oltre il tempo strettamente necessario e senza plausibili motivi - che non siano la sosta tecnica per riposo forzato del guidatore o un guasto - costituisce uno stoccaggio abusivo di rifiuti (perché in assenza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) sanzionato penalmente dall’art. 256 D.Lgs. 152/2006.**

#### 5D) Registro di carico e scarico

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono annotare qualità, quantità, tempi e luoghi di prelievo, tempi e luoghi di scarico dei rifiuti ([art. 190, D.Lgs. 152/2006](#)), osservando le modalità previste dal [DM AMBIENTE 148/1998](#).

#### 5E) Comunicazione Annuale al catasto dei rifiuti

Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l'obbligo di presentare annualmente il MUD al catasto dei rifiuti ([art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006](#)).

#### 5F) Iscrizione al SISTRI - ma nessun contributo di iscrizione per l'anno 2012

Nonostante l'articolo 52 del decreto legge n. 83/2012 abbia disposto la sospensione del SISTRI sino al termine massimo del 30 giugno 2013, l'obbligo di iscrizione al SISTRI, per le imprese del settore, continua a persistere.

Infatti, trattandosi di soggetti iscritti alla Categoria 4 dell'Albo Gestori Ambientali, cioè come trasportatori professionali di rifiuti (art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006), continua a vigere l'obbligo di iscrizione al SISTRI in forza del combinato disposto dell' [articolo 189, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006](#) e dell'[articolo 3, comma 1, lett. f\), del DM 18 febbraio 2011 n. 52](#), nonché dell'art. [212, comma 9, D.Lgs. 152/2006](#).

Va però detto che lo stesso [articolo 52](#) prevede espressamente, al secondo comma, ultimo periodo, che «*è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012*».

#### **6) Caratteristiche dei veicoli e loro autorizzazione**

I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall'uso dei bagni mobili dati in locazione debbono essere appositamente "autorizzati" dall'Albo Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi dell'[art. 12 DM AMBIENTE 406/1998](#) ed indicati nel relativo dispositivo di iscrizione.

#### **7) Disponibilità dell'impianto di smaltimento/recupero**

Il cliente locatario dei bagni deve accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia anche la disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle operazioni di smaltimento o recupero indicate negli [allegati B e C](#), parte IV, del D.Lgs. 152/2006.

**A tal fine è bene accertarsi, prima di conferire l'incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione.**

*\* L'autore, Vincenzo Vinciprova, esercita la professione di Avvocato (iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nicosia [Enna], tessera n. 414) ed è co-fondatore dello Studio Associato*

# VINCIPROVA & CHINNICI

STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO

SEDE PRINCIPALE: <b>94013 - LEONFORTE (EN)</b>	VIA PRIMO MAGGIO N. 5	TEL. +39 0935 1865181	FAX +39 09351866020
SEDI SECONDARIE: <b>95126 - CATANIA (CT)</b>	VIA REGINA BIANCA N. 121	TEL. +39 095 2935637	FAX +39 095 2935760
<b>00198 - ROMA (RM)</b>	VIA SAVOIA N. 7B	TEL. +39 06 99336136	FAX +39 06 99331281
<b>20123 - MILANO (MI)</b>	VIA V. MONTI N. 8	TEL. +39 02 46712584	FAX +39 02 48013233

[info@vinciprova.eu](mailto:info@vinciprova.eu) - [www.vinciprova.eu](http://www.vinciprova.eu) - PEC: [vinciprovaechinnici@pec.it](mailto:vinciprovaechinnici@pec.it)  
CODICE FISCALE E P. IVA 01179210867